

Schema di Decreto correttivo del Testo Unico Ambientale:

Incostituzionalità dell'art. 1, comma 45 sulla disciplina transitoria delle bonifiche

Roma, 26 gennaio 2007

L'Associazione Giuristi Ambientali è un'associazione non profit, nata in ottobre del 2003, di studiosi delle tematiche ambientali (docenti universitari, liberi professionisti, magistrati, esperti tecnici), che persegue l'obiettivo di approfondire e di diffondere la conoscenza del diritto dell'ambiente attraverso la formulazione di principi ed istituti generali, sottraendolo alla tradizione degli interventi emergenziali, e utilizzando strumenti di analisi rigorosamente scientifici. ⁽¹⁾

L'Associazione Giuristi Ambientali segnala all'attenzione dei soggetti destinatari della presente nota i seguenti rilievi di legittimità costituzionale e di merito in ordine all'art. 1, comma 45, dello schema di decreto legislativo correttivo, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, in data 12 ottobre 2006, sulla *disciplina transitoria in materia di bonifica dei siti contaminati* (in sostituzione dell'art. 265, comma 4, T.U.A.). ⁽²⁾

La disposizione modificativa è così formulata: *“Per i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai fini della bonifica e del ripristino ambientale del sito inquinato, continua ad applicarsi la disciplina di cui al suddetto articolo nonché le relative norme di attuazione”*.

Pur considerata la *discrezionalità* spettante al legislatore, nell'adozione di una disciplina *transitoria*, destinata a regolare il passaggio da un regime previgente ad uno nuovo e diverso, ad avviso della medesima Associazione, la proposta modifica *non* si sottrae alle seguenti censure.

1. Confligge con i principi della legge-delega (v. art. 1, comma 9, lett. a), seconda parte della legge n. 308/2004), che, avendo dettato criteri *nettamente differenziati* (rischio sanitario ed ambientale sito specifico) rispetto al previgente sistema legislativo, fondato sul superamento di generali ed astratti

¹ L'Associazione gestisce il sito web: www.giuristambientali.it

² L'art. 265, comma 4, T.U.A., in vigore dal 29 aprile 2006, così recita: *“Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro 180 giorni da tale data, può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base di criterio definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie”*.

limiti tabellari, non può consentire che una disciplina transitoria pluriennale (di almeno 3-5 anni) *contrastante* con quella sopravvenuta, sia applicabile dopo il 29 aprile 2006, *contestualmente* al nuovo regime. Tanto più che quest'ultimo si conforma ai più recenti orientamenti comunitari (cfr. direttiva 2004/35/CE sulla prevenzione e riparazione del danno all'ambiente, in riferimento al danno al terreno: art. 2, comma 1, lett. c) e All. II, par. 2).

2. Si pone in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza e di parità di trattamento (ex art. 3 della Carta costituzionale). Infatti, determinerebbe l'*estinzione* di una situazione giuridica, ormai *acquisita* da quei soggetti che, nell'esercizio della facoltà, attribuita loro dal vigente e citato art. 265, comma 4, hanno già dichiarato, nel termine prescritto, di volersi avvalere del nuovo regime sopravvenuto, presentando adeguata relazione tecnica (e sostenendo i relativi costi), pur in presenza di un progetto di bonifica autorizzato. D'altro canto, agli stessi soggetti, obbligati o interessati a porre in essere l'*identica fase* del procedimento di bonifica, articolato, come nella specie, in fasi autonome, e sotto il vigore della *stessa* disciplina (quella sopravvenuta), verrebbero applicate regole *nettamente differenziate*, se l'avvio del procedimento si sia verificato (anche per ragioni del tutto casuali) prima o dopo il 29 aprile 2006. E ciò determinerebbe altresì la violazione del principio di diritto che, nei procedimenti complessi come quello di bonifica, prevede l'applicazione dello *jus superveniens* alle fasi procedurali in corso di realizzazione, sotto la nuova disciplina.
3. Si pone in conflitto con il principio costituzionale dell'efficienza e dell'imparzialità della P.A. (codificato dall'art. 97 della Carta costituzionale) perché *innanzi alle stesse Amministrazioni locali* verrebbero a svolgersi per i prossimi 3-5 anni, procedimenti di bonifica, nettamente differenziati quanto ai *presupposti sostanziali* ed alle *regole* del relativo procedimento, con le *stesse* risorse umane, amministrative e tecniche, e con il rischio di dover approvare la bonifica di aree *viciniore* o *confinanti*, applicando criteri tecnici *incompatibili*, pertinenti ai due regimi, distintamente ed autonomamente vincolanti, in forza della proposta modifica.
4. Il nuovo testo dell'art. 265, comma 4, *non* è coordinato con *altre* previsioni transitorie del medesimo T.U.A., che tengono conto di situazioni di contaminazione *preesistenti* al 29 aprile 2006 (v. per es., gli artt. 242, comma 1, seconda parte; 242, comma 11; 245, comma 3). Ciò determina un *ulteriore aggravamento* dei vizi di legittimità costituzionale, sopra indicati, e nello stesso tempo, introduce elementi obiettivi di *incertezza* e *confusione* nella disciplina vigente del T.U.A.. Certamente non coerenti con lo scopo di un decreto "correttivo".

Conclusioni

Considerate le obiezioni di cui sopra, i firmatari della presente nota sintetica invitano a stralciare l'art. 1, comma 45 dallo Schema di Decreto correttivo approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2006. E' evidente che esso determinerebbe un delicato e diffuso contenzioso, in attesa del giudizio di costituzionalità della disposizione in esame; da cui deriverebbe il rallentamento se non il blocco di molti procedimenti di bonifica, in corso al 29 aprile 2006.

Infine, il citato art. 1, comma 45, reintroducendo il riferimento al sistema dei limiti tabellari, si pone in contrasto con l'emananda disciplina comunitaria (cfr. Proposta della Commissione per una Direttiva per la tutela del suolo, ove gli articoli 10, comma 1, secondo paragrafo, e 13, comma 2, lett. c), introducono l'analisi della pericolosità di un sito contaminato, fondato non tanto sul sistema tabellare, ma sull'analisi di rischio sito specifica).

Aderiscono:

Franco Giampietro	Roma
Paolo dell'Anno	Roma
Giancarlo Carosso	Torino
Ada Lucia De Cesaris	Milano
Silvano Di Rosa	Firenze
Veronica Dini	Milano
Francesco Fonderico	Roma
Emanuela Gallo	Milano
Giuseppe Garzia	Bologna
Vittorio Giampietro	Roma
Eva Lenski	Milano
Maddalena Mazzoleni	Padova
Massimo Medugno	Roma
Stefano Mendolia	Brescia
Alberta Milone	Roma
Alberto Muratori	Modena
Vincenzo Paone	Asti
Andrea Quaranta	Roma
David Roettgen	Milano
Chiara Scardaci	Roma
Giampaolo Sechi	Bari
Federico Vanetti	Milano
Alberta Leonarda Vergine	Pavia